




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2605

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1469)

N. 433 – 9 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2605

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 1469)

N. 433 – 9 febbraio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-3.....	- 4 -
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2605
Titolo:	Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Urzi (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato senza modifiche al Senato, reca modifiche alla legge n. 409 del 1993, di integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Si evidenzia che la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo sul provvedimento alla commissione assegnataria in sede redigente e all'Assemblea, rispettivamente nelle sedute 406^a (pomeridiana) del 1° luglio 2025 e 434^a dell'8 settembre 2025.

Il provvedimento non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato ed è corredato di relazione tecnica a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Alla Camera il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione I (Affari costituzionali).

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Normativa vigente. Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta, alle confessioni non cattoliche, l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Si rammenta altresì che la Tavola valdese costituisce l'organo "esecutivo" del Sinodo, l'assemblea deliberativa delle Chiese che compongono la Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi). L'intesa – ai sensi del citato articolo 8 della Costituzione – tra lo Stato italiano e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, stipulata il 21 febbraio 1984, è stata "recepita" dalla legge n. 449 del 1984¹, determinando la cessazione dell'efficacia delle disposizioni sui "culti ammessi" nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono. L'intesa è stata modificata con la legge n. 409 del 1993², la quale ha previsto una forma di deduzione dall'IRPEF di erogazioni liberali a favore della Tavola valdese, nonché il concorso della Tavola valdese alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. Successivamente, la legge n. 68 del 2009³ ha integrato le previsioni della citata legge n. 409 del 1993, con l'attribuzione alla Tavola valdese, in proporzione alle scelte espresse, delle somme dell'otto per mille relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza.

Le norme dispongono l'approvazione dell'intesa, firmata il 17 dicembre 2024, tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa

¹ Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

² Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

³ Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge n. 409 del 1993⁴ (articolo 1).

La modifica apportata si inserisce nel contesto della disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: attraverso la novella dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 409 del 1993, si prevede infatti che la Tavola valdese, nell'utilizzo delle somme devolute a tale titolo per le finalità individuate dal medesimo comma⁵, potrà agire non solo direttamente o attraverso organismi associativi ed ecumenici, ma anche – per effetto della novella – attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale (articolo 2). Tale modifica decorre dalla data di entrata in vigore della legge in esame, coincidente con il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 3).

La relazione tecnica, ribadito il contenuto del provvedimento, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad ampliare il novero dei soggetti terzi cui la Tavola Valdese può affidare gli interventi finanziati con le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF ripartite secondo i criteri previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, disponendo l'approvazione di un'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese modificativa dell'intesa approvata con legge n. 409 del 1993, prevedono che la Tavola valdese, nell'utilizzo delle somme dell'otto per mille, potrà agire, oltre che direttamente o attraverso organismi associativi ed ecumenici, anche attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme, rilevato anche dalla relazione tecnica.

⁴ Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

⁵ Ossia esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.